



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE



## **Coltivare una pianta di cannabis è reato?**

8 Novembre 2020 | Autore: Paolo Remer

*Quali sono i criteri per stabilire se la sostanza stupefacente è destinata al consumo personale oppure allo spaccio?*

Sul terrazzo di casa hai alcune piante, che non sono solo di gerani, basilico e

rosmarino: una è di marijuana, altrimenti detta canapa sativa o cannabis. La tua intenzione è quella di farne uso personale, ma temi di rischiare dei guai ed essere accusato di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio.

Conosci l'esistenza di una legge che pone un limite di tolleranza sul principio attivo estraibile e confidi che quell'unica piantina non superi la soglia ammessa. Inoltre, non hai precedenti penali, non hai frequentazioni con persone tossicodipendenti e, di recente, hai anche letto che [coltivare cannabis per uso personale non è reato](#).

Le cose però non sono così semplici: le norme vanno interpretate caso per caso, specialmente quando manca una legge chiara che stabilisca, ad esempio, il numero di piante consentito o il loro quantitativo di stupefacente che può essere legalmente detenuto. La pianta può essere più o meno alta, avere poche o molte infiorescenze e il suo "effetto drogante" può essere diverso in relazione al tipo botanico ed al ciclo di maturazione raggiunto. Le forze dell'ordine ragionano in termini di dosi medie ricavabili e per la marijuana non c'è un parametro preciso e stabilito a priori.

La domanda se **coltivare una pianta di cannabis è reato** può avere molteplici e diverse risposte. La Corte di Cassazione è nuovamente intervenuta sul tema, con un'articolata sentenza **[1]** nella quale ha stabilito che basta la coltivazione anche di una sola pianta ad integrare il reato, se ricorrono condizioni particolari che fanno ritenere che lo stupefacente abbia una destinazione diversa da quella del consumo personale.

## La legge sulla coltivazione di canapa

Innanzitutto, gli Ermellini, giudicando il caso dell'imputato di detenzione a fini di spaccio per la **coltivazione di un'unica pianta di cannabis**, affermano in maniera perentoria che «va sgombrato il campo da un equivoco: la legge del 2016 **[2]** non trova applicazione nel caso di coltivazione domestica di canapa».

Essa si riferisce, invece, a «sostenere e promuovere la coltivazione e la filiera della canapa (Cannabis sativa L.)»; cioè il limite di **tolleranza legale** (principio attivo Thc allo 0,6%) incide su un ambito del tutto diverso, che non riguarda chi coltiva da sé in maniera rudimentale, ma ha, invece, «la finalità di incentivare e sostenere la coltivazione della canapa in vista dei suoi molteplici utilizzi in ambito agro-industriale, senza, quindi, interferire con il mercato illecito finalizzato al consumo di

quella sostanza».

## Il principio attivo della cannabis

La Suprema Corte evidenzia che la canapa contiene uno specifico **principio attivo** drogante (Delta 9 tetraidrocannabinolo e Delta 8 trans tetraidrocannabinolo: in breve Thc) che «se superiore a un determinato dosaggio provoca effetti stupefacenti e psicotropi; questo comporta la configurabilità del delitto» **[3]** cioè fa scattare il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Si tratta, allora, di stabilire quali sono criteri per la punibilità penale, o per la non punibilità, della coltivazione non autorizzata di piante da cui sono estraibili sostanze stupefacenti. Qui, i giudici di piazza Cavour evidenziano che per stabilire l'offensività della condotta «non rileva a quantità di **principio attivo ricavabile** nell'immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente» **[4]**.

## Quando è reato coltivare una sola pianta

Ecco allora un primo discrimine tra ciò che rientra in ambito penale e ciò che invece non lo è: la Corte dice che «non è configurabile il reato di coltivazione non autorizzata di piante dalle quali sono estraibili sostanze stupefacenti se la condotta sia inoffensiva, cioè assolutamente inidonea a ledere i beni giuridici tutelati dalla norma incriminatrice» **[5]**. E ciò accade quando il quantitativo di principio attivo è assolutamente **trascurabile**; altrimenti, se c'è un effetto stupefacente concretamente rilevabile, anche se minimo, il reato sussiste.

Nel caso deciso dalla nuova sentenza della Cassazione, il contenuto di Thc presente nell'unica pianta sequestrata (che era alta un metro) era sufficiente per confezionare circa **200 dosi** medie singole. In base ai criteri sopra delineati, c'è stata una condotta concretamente offensiva e dunque la fattispecie è apparsa costituire reato.

Ma per arrivare a confermare la condanna emessa dai giudici di merito il Collegio deve fare i conti con una recente sentenza della stessa Corte di Cassazione, a Sezioni Unite **[6]**, che ha affermato che «non costituiscono reato le attività di

coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica» quando «per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante ed il modesto quantitativo di prodotto ricavabile appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore».

## Quando la coltivazione domestica non è reato

Da queste affermazioni era sembrato che [coltivare cannabis in casa non è più reato](#). Ma a ben vedere, in quell'occasione, la Suprema Corte aveva posto un importante distinguo in base al quale poter stabilire quando [non è reato coltivare cannabis ad uso personale](#).

In particolare, le Sezioni Unite avevano affermato che «devono ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all'ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di **minime dimensioni** svolte in forma domestica, che, per le **rudimentali tecniche** utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di **prodotto ricavabile**, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell'ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all'uso personale del coltivatore».

Una serie di parametri stringenti e restrittivi, che la nuova sentenza della Cassazione non manca di porre in rilievo: non è reato – evidenzia il Collegio – solo quella «**coltivazione** svolta in forma **domestica** che, in relazione agli indici del caso concreto, appare destinata a produrre sostanza stupefacente destinata all'uso esclusivamente personale del coltivatore». Una parafrasi delle espressioni già utilizzate dalle Sezioni Unite, che dunque vengono oggi recepite e confermate.

Adesso, gli Ermellini sottolineano che l'irrilevanza penale della coltivazione di minime dimensioni deve essere ancorata alla sua specificità: il reato è escluso solo quando la coltivazione domestica è «di minime dimensioni» ed è «intrapresa con l'intento di soddisfare esigenze di **consumo personale**, perché queste hanno, per definizione, una produttività ridottissima e dunque insuscettibile di aumentare in modo significativo la provvista di stupefacenti».

# Coltivazione di cannabis: i casi al limite

Allora, qual è in concreto il discrimine della **soglia di rilevanza penale della coltivazione**? Il Collegio considera una nozione di coltivazione in senso ampio, che abbraccia «l'attività svolta dall'agente in ogni fase dello sviluppo della pianta, dalla semina al raccolto» e dunque considera il «grado di sviluppo della coltivazione al momento dell'accertamento».

La pianta - anche una sola - potrà essere più o meno matura quando viene rilevata e sequestrata dalle forze di polizia e l'offensività penale dipenderà dal livello di **maturazione** che essa ha raggiunto.

La sentenza spiega che «nel caso in cui il ciclo delle piante sia completato, l'accertamento deve avere per effetto l'esistenza di una quantità di principio attivo necessario a produrre effetto drogante» (come nel caso deciso, dove è risultato che dal Thc della pianta erano ricavabili 200 dosi medie).

Invece, se la pianta non è ancora matura «rileva penalmente la **coltivazione a qualsiasi stadio** della pianta che corrisponda al tipo botanico, purché si svolga in condizioni tali da potersene prefigurare il positivo sviluppo a giungere a maturazione e a produrre un effetto drogante». Un giudizio prognostico, dunque, che dipenderà dal tipo di pianta, dal suo stato e dalle condizioni di coltivazione (come l'illuminazione e l'irrigazione).

## Gli indici sintomatici di spaccio

Una volta compiuta l'indagine sulla pianta coltivata, si deve passare ad esaminare la posizione del coltivatore. Qui, rilevano alcuni «**indici sintomatici**» della destinazione della sostanza stupefacente coltivata per un uso non esclusivamente personale e, dunque, anche alla **cessione a terzi o spaccio**.

Queste circostanze riguardano - spiega il Collegio - «la quantità dello stupefacente, la qualità soggettiva di **tossicodipendente**, le condizioni economiche del detentore, le modalità di custodia e di frazionamento della sostanza, il ritrovamento di sostanze e di mezzi idonei al taglio, il luogo e le modalità di custodia».

Il **numero di dosi ricavabili** (per la marijuana o per qualsiasi altra sostanza

stupefacente, come la cocaina o l'eroina) da solo non basta per far ritenere l'effettiva destinazione allo spaccio, neanche quando supera i limiti tabellari stabiliti per ciascun tipo di sostanza, ma «può concorrere a fondare, unitamente ad altri elementi, tale conclusione», come nel caso in cui il numero di dosi superi la ragionevole costituzione di "scorte" per uso personale.

Così nel caso giudicato si è valorizzata la presenza di vari **tipi di sostanze stupefacenti** (non c'era solo l'unica pianta di marijuana ma anche ecstasy e cocaina), la suddivisione in dosi termosaldate, il rinvenimento di due **bilancini** di precisione e di materiale per il confezionamento delle dosi. Dunque, questi ulteriori elementi - non soltanto la coltivazione della pianta isolatamente considerata - hanno fatto propendere i giudici nel ritenere sussistente la detenzione a fini di spaccio, piuttosto che quella per uso personale.

**[1]** Cass. sent. n. 30930/20 del 6 novembre 2020.

**[2]** Legge 2 dicembre 2016, n. 242, recante *"Disposizioni per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale di canapa"*.

**[3]** Art. 73 D.P.R. n.309/1990.

**[4]** Cass. Sez. 6°, sent. n. 22459/13 del 24 maggio 2013.

**[5]** Cass. Sez. 3°, sent. n. 21120/13 del 16 maggio 2013.

**[6]** Cass. Sez. Un., sent. n. 12348/20 (ud. 19 dicembre 2019), dep. il 16 marzo 2020.